



COMUNE DI COLONNELLA

PROVINCIA DI TERAMO

UFFICIO DI POLIZIA MUNICIPALE

Cod. Fisc.: 82001560679

P. IVA: 00629540675

Prot. n. 9230 del 14 OTT 2011

OSSERVANZA DI NORME PER LA CUSTODIA DEI CANI

IL SINDACO

Preso atto che la circolazione di cani incustoditi in aree pubbliche comporta dei pericoli per la sicurezza pubblica;

Preso atto altresì che l'abbandono delle deiezioni solide animali sul suolo pubblico e in particolare sui luoghi destinati alla circolazione pedonale, sui prati e nelle aiuole dei giardini pubblici destinati alla ricreazione e allo svago, può comportare rischi per la salute della popolazione, già segnalati dalla letteratura scientifica, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quali i bambini;

Accertato che tale comportamento dei proprietari di cani è causa di disagio per i cittadini per l'evidente assenza del dovere civico di provvedere alla raccolta degli escrementi con mezzi adatti e al loro smaltimento tra i rifiuti;

Accertato inoltre che in molti casi i cani vengono lasciati in luoghi pubblici liberi e privi di custodia;

Vista la necessità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere i comportamenti che hanno conseguenze negative sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro del paese e sulla sicurezza delle persone;

Considerato che si rende necessario disciplinare la materia modificata da recente evoluzione normativa, con un provvedimento sindacale finalizzato alla tutela della salute pubblica e della salvaguardia dell'ambiente;

Vista la Legge Regionale 21.09.1999 n.86 dettante norme sul "controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione";

Vista la Legge 14 agosto 1991 n.281, concernente: "Legge quadro in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo";

Visto il regolamento di Polizia Veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n.320;

Visti gli artt. 650 e 727 del Codice Penale;

Vista l'Ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.68 del 23.03.2009;

Richiamati gli artt. 50 e 54 del D.Lvo n.267/2000;

Visto l'art.7 bis del D.Lvo n.267/2000;

Visto l'art.16 comma 2 della Legge n.689/1981, così come modificato dall'art.6 della Legge 24.07.2008 n.125;

Considerato che le predette norme sono finalizzate alla tutela della pubblica incolumità ed alla salvaguardia di precise norme igieniche;

ORDINA

dalla data della presente ordinanza ai proprietari ed ai detentori a qualsiasi titolo di cani di rispettare i seguenti divieti e prescrizioni comportamentali:

1. **DI UTILIZZARE** obbligatoriamente idoneo guinzaglio durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi pubblici e/o aperti al pubblico;
2. **DI PORTARE** con sé una museruola da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti;
3. **DI VIETARE** l'accesso ai cani anche se tenuti al guinzaglio, in tutte le pubbliche aiuole ed aree attrezzate a verde pubblico;
4. **DI FARE OBBLIGO** a tutti i proprietari di cani o loro momentanei custodi di impedire che l'animale sporchi con deiezioni o liquami organici l'area pubblica sulla quale si vengono a trovare.

I proprietari dei cani o loro momentanei custodi o conduttori, che circolano su area pubblica con i propri animali hanno l'obbligo di essere sempre forniti di strumenti idonei a raccogliere eventuali deiezioni prodotte dai loro animali avendo, gli stessi, l'obbligo di raccogliere tali deiezioni. Gli idonei strumenti di raccolta delle deiezioni dovranno essere mostrati a richiesta degli organi addetti alla vigilanza.

I proprietari saranno considerati responsabili di eventuali danni a persone e/o cose causate dal mancato rispetto delle norme sopra citate e delle altre che disciplinano la custodia degli animali.

Ai comportamenti tenuti in violazione della presente ordinanza si applicano le sanzioni previste dalle norme di legge che disciplinano le rispettive materie.

Per le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, ove non previsto per legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art.7 bis del D.Lvo n.267/2000, oltre all'immediato ripristino dello stato dei luoghi in caso di imbrattamento del suolo pubblico e/o aperto al pubblico.

Si richiama in materia, le seguenti disposizioni normative:

- art.659 C.P. disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, il quale dispone: "chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a € 309,00".
- art. 544 ter C.P. maltrattamento di animali, il quale dispone: "chiunque per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da € 3.000,00 a € 15.000,00".
- art.672 C.P. omessa custodia e malgoverno di animali, il quale dispone: "chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 258,00".
- art.2052 C.C. Danno cagionato da animali, il quale dispone: "il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto al sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito".

La presente ordinanza entra in vigore dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente e modifica ogni altra precedente emanata in materia, nelle parti diversamente disciplinate.

Gli Ufficiali e gli Agenti della forza pubblica sono incaricati del controllo relativo all'osservanza della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Abruzzo entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla stessa data.

DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza sul sito istituzionale dell'ente.

Dalla Residenza Municipale, li 14 OTT 2011

IL SINDACO
Geom. POLLASTRELLI Leandro

